

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata dall'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio per la modifica degli artt. 97, 105, 116, 136 e 144 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC)

del 15 marzo 2023

Nella legislatura 2019-2023 l'Ufficio presidenziale ha avuto modo di rilevare – durante la preparazione dei lavori parlamentari e nel corso del loro svolgimento – alcune criticità e aspetti procedurali che richiedono una serie di adeguamenti e correttivi alla LGC. Gli stessi sono proposti con la presente iniziativa parlamentare elaborata e qui di seguito illustrati.

Art. 97 cpv. 4 LGC

La tempistica contemplata attualmente dalla norma (presentazione dell'interpellanza almeno 10 giorni prima della seduta per ottenere una risposta orale), nonché il tempo necessario all'UP per l'esame dell'atto e la valutazione dei criteri dell'urgenza e dell'interesse pubblico (cfr. art. 97 cpv. 3 LGC), rendono talvolta difficoltoso ai Servizi preposti del Consiglio di Stato la preparazione e l'allestimento della relativa risposta.

Si propone, pertanto, la modifica all'art. 97 cpv. 4 LGC intesa a introdurre un nuovo termine che anticipi alle ore 12:00 del dodicesimo giorno che precede la seduta (che equivale al giorno in cui è pubblicato l'ordine del giorno) la presentazione delle interpellanze.

Art. 105 cpv. 7 LGC

L'attuale art. 105 cpv. 7 LGC adottato nell'ottica di una modifica intesa a velocizzare i tempi di evasione delle mozioni nella pratica, anziché semplificare, ha reso la procedura più complessa e macchinosa allungando i tempi delle loro evasioni.

Per questo motivo si propone la correzione del capoverso, mediante l'eliminazione delle frasi *“Il rapporto firmato viene preventivamente trasmesso al Consiglio di Stato, il quale ha 30 giorni di tempo per accettarlo. In caso di accettazione, le conclusioni del rapporto diventano vincolanti, a meno che il mozionante chieda che esso venga sottoposto al Gran Consiglio”*.

Conseguentemente tutte le mozioni oggetto di una disamina commissionale saranno oggetto di discussione plenaria accrescendo il ruolo del potere legislativo.

Art. 116 cpv. 4 LGC

Nel corso della legislatura, affinché determinate tempistiche dettate ad esempio dal diritto superiore o da particolari esigenze fossero rispettate, alcuni oggetti sono stati inseriti all'ordine del giorno, oltre il termine previsto dall'art. 115 cpv. 1 LGC, tramite il voto sull'urgenza disciplinato all'art. 116 cpv. 4 LGC.

Nella versione della legge attualmente in vigore, la richiesta d'inserimento di una trattanda all'ordine del giorno con il voto d'urgenza può essere effettuata dall'Ufficio presidenziale o su proposta di un gruppo parlamentare. La presente modifica legislativa è intesa a estendere tale possibilità anche alla Commissione designata all'esame dell'oggetto e alla redazione del relativo rapporto.

Con la nuova formulazione della norma si puntualizza inoltre che l'urgenza va sempre votata indipendentemente da chi formula la proposta (UP, gruppo parlamentare o Commissione).

Art. 136 cpv. 1 e 5 LGC

Giusta l'attuale art. 136 cpv. 1 LGC "l'emendamento è la proposta, formulata da un deputato o dal Consiglio di Stato, intesa a modificare il progetto in discussione". Un approfondimento ha permesso di rilevare come la formula "progetto in discussione" sia stata adottata nel 2015 (cfr. Rapporto 11 febbraio 2015 della Commissione speciale per la revisione della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato - Disegno di nuova Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, capitolo 2.10, pag. 13), per tener conto del fatto che, sebbene di regola un emendamento si riferisce a un disegno di legge o di decreto legislativo, non si possono escludere emendamenti alle conclusioni di un rapporto commissionale che non propone alcun testo normativo, ad esempio, un rapporto su una mozione o su un'iniziativa parlamentare generica (posto che, invece, non possono essere presentati emendamenti al testo di un'iniziativa elaborata, art. 136 cpv. 3 LGC).

Si propone pertanto di codificare all'art. 136 cpv. 1 LGC un'interpretazione restrittiva, volta a consentire la presentazione di emendamenti alle sole modifiche legislative, escludendo quindi quelli alle conclusioni delle mozioni e alle iniziative generiche.

Inoltre, nell'ottica di un contenimento della durata delle sedute parlamentari, si postula che la forma di dibattito per la discussione degli emendamenti non sia più quella del dibattito libero bensì **la medesima prevista per l'evasione della trattanda**.

Art. 144 cpv. 2 LGC

Attualmente, nel corso delle deliberazioni, in caso di parità di voti su un oggetto la votazione si ripete senza discussione all'inizio della seduta successiva. Con il termine "seduta successiva" il legislatore ha voluto intendere "tornata successiva".

Qualora la parità dovesse tuttavia verificarsi in occasione di votazioni sul Preventivo o sul Consuntivo, quanto previsto dalla disposizione attualmente in vigore potrebbe generare problemi di non poco conto.

Si propone quindi di modificare la norma specificando che nei suddetti casi (voto sul preventivo e sul consuntivo e sui relativi eventuali emendamenti) la votazione va ripetuta immediatamente, mantenendo tuttavia la regola secondo la quale in caso di ulteriore parità la proposta viene considerata respinta.

Per i suesposti motivi, si chiede al Gran Consiglio di accogliere favorevolmente le proposte di modifica legislativa annesse alla presente iniziativa parlamentare elaborata.

Per l'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio:

Luigina La Mantia, Presidente

Ghisolfi – Guerra – Gianella Alessandra – Bignasca –

Agustoni – Durisch – Morisoli – Crivelli Barella

Disegno di

**Legge
sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato
(LGC)**
modifica del

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista l'iniziativa parlamentare elaborata ... marzo 2023 presentata dall'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio,

decreta:

I

La legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015 (LGC) è modificata come segue:

Art. 97 cpv. 4

⁴Se l'interpellanza è presentata entro le ore 12:00 del dodicesimo giorno che precede la seduta e a condizione che ne sia riconosciuta l'urgenza, il Consiglio di Stato risponde pubblicamente per un massimo di 10 minuti nella seduta stessa.

Art. 105 cpv. 7

⁷La Commissione riferisce al Gran Consiglio con un rapporto sulla mozione entro 1 anno.

Art. 116 cpv. 4

⁴Il Gran Consiglio può deliberare su un oggetto che non figura all'ordine del giorno, purché venga votata l'urgenza:

- a) su proposta dell'Ufficio presidenziale;
- b) su proposta di un gruppo parlamentare;
- c) su proposta della Commissione designata.

Art. 136 cpv. 1 e 5

¹L'emendamento è la proposta, formulata da un deputato o dal Consiglio di Stato, intesa a modificare il progetto legislativo in discussione.

⁵Per il dibattito sugli emendamenti la forma di deliberazione corrisponde a quella prevista per la discussione della trattanda.

Art. 144 cpv. 2

²In caso di parità di voti, la votazione si ripete senza discussione all'inizio della seduta successiva ad esclusione di quelle sul preventivo e sul consuntivo, la cui ripetizione avviene immediatamente. In entrambi i casi, verificandosi nuovamente parità, la proposta è considerata respinta.

II

¹La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

²Essa entra immediatamente in vigore.